

Prot. n. 24794/2012

Responsabile del procedimento: Giovanni Lovisetti

Rif. fascicolo n.

Responsabile dell'istruttoria:

Vs. Rif. n.

Gignod, 05 ottobre 2012

VIA PEC

Ai **Comuni** per cui opera il servizio associato per la "alta valle"

Alla cortese attenzione

- dei **Sindaci**,
- dei **Segretari comunali**,
- degli **Addetti al front office**,

e p.c. alle Comunità montane

Grand Combin

Grand Paradis

Mont Emilius

Valdigne Mont Blanc

al referente dello

Sportello Unico

presso il Consiglio permanente degli Enti locali della Valle d'Aosta

al dirigente del **Servizio Associato dello**

"Sportello Unico degli Enti locali della Valle d'Aosta" per la "bassa valle"

presso la Comunità montana Mont Rose

al dirigente del **Servizio dello "Sportello Unico degli Enti locali della Valle d'Aosta"**

per il Comune di Aosta

LORO SEDI

OGGETTO: **entrata in vigore del decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno".**

DIRETTIVA N. 28.

La presente, a seguito dell'usuale concertazione con le strutture del Consiglio Permanente degli Enti Locali, viene inviata per fornire indicazioni operative, precisazioni e notizie in merito all'entrata in vigore, **in data 14 settembre 2012**, del decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno", a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2012.

L'emanazione del provvedimento da parte del Governo consegue alla delega contenuta all'art. 1, comma 5, della legge 7 luglio 2009, n. 88 *"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008"* che lo autorizzava ad aggiornare e correggere i decreti legislativi emanati in attuazione dei criteri direttivi in materia di liberalizzazioni delle attività produttive.

In linea generale il legislatore è intervenuto sul decreto legislativo 59/2010 con lo scopo di:

- introdurre ulteriori e limitati interventi di semplificazione e di parziale liberalizzazione di alcune attività;
- sostituire, in modo puntuale, l'istituto della dichiarazione di inizio di attività, presente nell'originario testo del decreto legislativo 59/2010, con quello della segnalazione certificata di inizio attività, a conferma e completamento di quanto già disposto, in linea generale, dal comma 4-ter dell'art. 49 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 *"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- provvedere a una dovuta attività di coordinamento normativo e di rettifica di alcuni refusi ed errori materiali.

La Direzione generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello sviluppo economico ha emanato, in proposito, la Circolare esplicativa n. 3656/C, prot. n. 189658 del 12 settembre 2012, che alleghiamo alla presente.

Poiché in tale circolare potrete trovare una chiara e dettagliata esegesi del novellato normativo, non possiamo che limitarci a evidenziare alcuni aspetti che ci sembrano di particolare interesse per le attività gestite dallo Sportello.

A. PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

In considerazione del fatto che molti Comuni avevano conservato l'istituto dell'autorizzazione sempre e comunque, cioè anche nelle zone non assoggettate a programmazione, il novellato art. 64 del decreto legislativo 59/2010 esplicita, al comma 1, in modo inequivocabile che l'autorizzazione permane tassativamente ed esclusivamente nelle sole zone vincolate secondo i principi delineati dallo stesso articolo: negli altri casi, sarà generalizzato e obbligatorio il ricorso alla segnalazione certificata di inizio attività.

Si confermano, pertanto le indicazioni fornite con la nostra precedente direttiva n. 26 del 18 giugno scorso.

Si rappresenta che le regolamentazioni comunali in materia di programmazione che non rispettano gli stringenti criteri del comma 3 dello stesso art. 64 non possono più trovare applicazione.

B. REQUISITI MORALI E PROFESSIONALI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Il legislatore è intervenuto, modificando e integrando l'art. 71 del decreto legislativo 59/2010, ed in particolare:

- emendando la lettera f) del comma 1, rendendo impeditive all'esercizio delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande tutte le misure di sicurezza personali, detentive o meno;
- correggendo il comma 2 specificando che l'aver compiuto infrazioni in materia di giochi determinerà il divieto di esercitare l'attività solo se punite penalmente, quindi, per detta fattispecie, solo i reati e non anche gli illeciti amministrativi priveranno l'interessato del necessario requisito di onorabilità;
- sostituendo il testo del comma 3, affinché il decorso del termine quinquennale, dal giorno in cui la pena è stata scontata o è passata in giudicato la sentenza di condanna, possa essere invocato, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti morali, sia dai soggetti aspiranti all'esercizio dell'attività di vendita che di quelli aspiranti alla somministrazione di alimenti e bevande;
- sostituendo il testo del comma 5, introducendo, in correlazione con l'inserimento del nuovo comma 6-bis, una delle novità più interessanti, consistente nella possibilità anche per un'impresa individuale, così come già avveniva per le società, di avvalersi di altro soggetto, in possesso dei requisiti morali, per la dimostrazione del requisito professionale per aprire un'attività di somministrazione o di commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare. Da rilevare inoltre che il comma 7, così

come risultante dopo le modificazioni introdotte dal decreto correttivo, prevede ora l'abrogazione anche del comma 6 dell'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 *"Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"*, che prevedeva espressamente la condizione di specificità della persona preposta all'attività, facendo quindi decadere il divieto ricavabile dalla precedente formulazione della norma, fermo restando, come ribadito dalla Circolare ministeriale, che *"la preposizione all'attività commerciale debba essere effettiva, con i conseguenti poteri e le connesse responsabilità, e non solo nominalistica e limitata strumentalmente alla fase di dimostrazione dei requisiti"*;

- sostituendo l'alinea del comma 6:
 - eliminando l'obbligo del requisito professionale per la vendita di prodotti alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate non al pubblico, ma nei confronti di una cerchia determinata di soggetti;
 - prescrivendo il possesso del requisito professionale per lo svolgimento di un'attività commerciale del settore alimentare solo quando questa sia destinata all'alimentazione umana e non anche animale: ciò significa che la vendita di mangimi sarà consentita a prescindere dal possesso del requisito professionale da parte del titolare del negozio, come già il Ministero per lo Sviluppo Economico aveva di recente sancito con propri pareri mutando il precedente orientamento;
 - determinando l'obbligatorietà del requisito professionale solo nel caso di commercio al dettaglio dei prodotti alimentari con soppressione di tale obbligo nel caso di commercio all'ingrosso;
- sostituendo la lettera b) del comma 6 precisando, tra i requisiti professionali, per l'esercizio di un'attività di commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare e o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, la condizione di aver esercitato in proprio attività d'impresa per tali attività.

C. ESERCIZIO CONGIUNTO DELL'ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO E ALL'INGROSSO

L'art. 8, comma 2, lett. c), della riforma, sostituendo il comma 2 dell'art. 26 del decreto legislativo 114/1998, ammette la possibilità che negli stessi locali, possa esercitarsi sia l'attività di commercio all'ingrosso che di dettaglio, ma con opportune prescrizioni - ovvero disponendo che l'intera superficie di vendita sia presa in considerazione ai fini dell'applicazione di entrambe le discipline vigenti per le due tipologie di attività e quindi sia sottoposta alle disposizioni previste per l'esercizio del commercio al dettaglio - volte a tutelare le esigenze di programmazione urbanistica legate all'insediamento di medie e grandi strutture, in modo che l'attività congiunta sia sempre consentita, ma si eviti che, attraverso essa, dichiarando, senza adeguate separazioni, che parte della superficie dei locali interessati risulti dedicata all'attività di ingrosso, siano elusi i maggiori vincoli per le medie e grandi superfici di vendita al dettaglio.

Il fatto che l'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso sia subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 59/2010, così come già in precedenza evidenziato - in relazione alla sostituzione dell'alinea del comma 6 del medesimo articolo - viene ulteriormente precisato dalla cancellazione - operata, dall'art. 71-ter, comma 3, del decreto legislativo 59/2010, introdotto dall'art 9, comma 1, della riforma - della previsione contenuta all'art. 5, comma 11, del decreto legislativo 114/98, secondo cui lo svolgimento del commercio all'ingrosso nel settore alimentare era subordinato anche al possesso dei requisiti professionali.

D. ACCONCIATORI ED ESTETISTI

Il novellato legislativo prevede, in particolare, a seguito delle modifiche apportate, rispettivamente all'art. 3, comma 5-bis, della legge 17 agosto 2005, n. 174 *"Disciplina dell'attività di acconciatore"* e all'art. 3, comma 01, della legge 14 gennaio 1990, n. 1 *"Disciplina dell'attività di estetista"*, che il nome del responsabile tecnico, in possesso del requisito professionale, venga inserito nel repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) esistente presso la Camera di Commercio al fine di consentire un maggior controllo.

E. VENDITA A DOMICILIO

La normativa aggiornata (a seguito dell'inserimento del comma 5-bis nell'art. 69 del decreto legislativo 59/2010), ha ulteriormente precisato il profilo dei soggetti incaricati alla vendita diretta a domicilio, specificando, in particolare, le circostanze per cui la loro attività debba intendersi abituale, e quindi rilevante ai fini IVA.

Ringraziando per l'attenzione e per la collaborazione che vorrete accordare, restiamo a disposizione per ogni chiarimento occorrente e, con l'occasione, inviamo i più cordiali saluti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ASSOCIATO
PER L'ALTA VALLE
(*Giovanni Lovisetti*)
firmato digitalmente

Allegati:

1. circolare esplicativa n. 3656/C, prot. n. 189658 del 12 settembre 2012, emanata dalla Direzione generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello sviluppo economico.